



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n. 32 del 31 MAR. 2011

OGGETTO: CAUSA "ITALIANO GIUSEPPA E SPINELLA TINDARO C/COMUNE DI MILAZZO E PROVINCIA". TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G. SEZ. DI MILAZZO. ATTO DI CITAZIONE NOTIFICATO IL 21/12/10. AUTORIZZAZIONE AL SIG. PRESIDENTE A RESISTERE IN GIUDIZIO. SENZA PREVISIONE DI SPESA.

L'anno duemilaundici il giorno TRENTUNO del mese di MARZO,
nella sala delle adunanze della Provincia Regionale di Messina, in seguito ad invito di convocazione,
si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento di:

PRESENTE

1. Presidente On. Avv. Giovanni Cesare	RICEVUTO	<u>SI</u>
2. Assessore Dott. Antonino	TERRANOVA	<u>SI</u>
3. Assessore Dott. Michele	BISIGNANO	<u>NO</u>
4. Assessore Sig. Renato	FICHERA	<u>SI</u>
5. Assessore Dott. Rosario	CATALFAMO	<u>NO</u>
6. Assessore Dott. Carmelo	TORRE	<u>NO</u>
7. Assessore Dott. Pasquale	MONEA	<u>SI</u>
8. Assessore Dott. Salvatore	SCHEMBRI	<u>SI</u>
9. Assessore Prof. Giuseppe	DI BARTOLO	<u>SI</u>
10. Assessore Dott. Maria Rosaria	CUSUMANO	<u>NO</u>
11. Assessore Dott. Maria	PERRONE	<u>SI</u>
12. Assessore Sig. Giuseppe	MARTELLI	<u>SI</u>
13. Assessore Dott. Mario	D'AGOSTINO	<u>NO</u>
14. Assessore Dott. Rosario	VENTIMIGLIA	<u>NO</u>

Assume la Presidenza On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

Partecipa il Segretario Generale Avv. Anna Maria TRIPODO

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Vista la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'Ordinamento Regionale degli E.E.LL.;

Vista la L.R. n. 30 del 23/12/2000;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta suddetta, espressi ai sensi dell'art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000;

- per la regolarità tecnica, dal responsabile dell'Ufficio dirigenziale;
- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal responsabile dell'apposito Ufficio dirigenziale finanziario;

Ritenuto di provvedere in merito;

Ad unanimità di voti

DELIBERA

Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

Il Presidente On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO
stante l'urgenza di provvedere in merito, propone
che la presente delibera sia dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti
della L. R. 44/91.
LA GIUNTA PROVINCIALE in unanimità di voti
dichiara la presente delibera immediatamente
esecutiva ai sensi e per gli effetti della L.R. 44/91



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA PROVINCIALE

1° Dipartimento U.D. Affari legali, risorse umane, programmazione negoziata e partecipazioni azionarie.

Responsabile dell'Ufficio Dirigenziale Dott. Antonino Calabrò

Oggetto: Causa "Italiano Giuseppa e Spinella Tindaro c/Comune di Milazzo e Provincia". Tribunale di Barcellona P.G. sez. di Milazzo. Atto di citazione notificato il 21/12/10. Autorizzazione al Sig. Presidente a resistere in giudizio. Senza previsione di spesa.

PROPOSTA

PREMESSO che, con atto notificato il 21/12/10 i Sigg. Italiano Giuseppa e Spinella Tindaro, hanno citato in giudizio, innanzi al Tribunale di Barcellona P.G. sezione di Milazzo questa Provincia, per sentirla condannare al risarcimento dei danni al proprio fondo e ad immobili siti in Via Albatros, Via Felicità e Via Spiaggia di Ponente del Comune di Milazzo, causati da considerevoli precipitazioni atmosferiche dei giorni 11-12/12/2008 che si sono riversate sul terreno sottostante la sede stradale, trascinando pietre, fango terra nel terreno e nell'immobile di proprietà degli attori;

RITENUTO opportuno costituirsi in giudizio, autorizzando a tal fine il Sig. Presidente a resistere e a conferire incarico difensivo ad un Legale di fiducia dell'Ente;

VISTO il terzo capoverso dell'art. 8 della polizza assicurativa, n. 10.7005281 R.C.T/R.C.O., sottoscritta dalla Provincia Regionale di Messina con la Faro Assicurazioni, che così dispone "sono a carico della Società le spese legali sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite previsto dell'art. 1917 c. c.";

VISTE la L. R. n. 48/1991, L. R. n. 9/1986 e L. R. n. 30/2000;

VISTO lo Statuto Provinciale;

segue >

SI PROPONE CHE LA GIUNTA PROVINCIALE

DELIBERI di:

PRENDERE ATTO di quanto esposto nella parte narrativa del presente provvedimento;


AUTORIZZARE il Sig. Presidente di questa Provincia Regionale a costituirsi nel giudizio promosso, innanzi al Tribunale di Barcellona P.G. sezione di Milazzo da Italiano Giuseppa e Spinella Tindaro, conferendo a tal fine incarico difensivo ad un Legale di fiducia dell'Ente con ogni più ampia facoltà di legge;

DARE ATTO che la presente deliberazione non comporta alcun impegno di spesa, giacché gli oneri economici discendenti dal conferimento dell'incarico sono, ai sensi del terzo capoverso dell'art. 8 della polizza, n.10.7005281 R.C.T/R.C.O., a carico della "FARO Assicurazioni".

SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI:


1. Copia Atto di citazione;
2. Copia estratto Polizza n. 10.7005281 R.C.T./R.C.O. art. 8.

Il Responsabile dell'Unità Operativa




Addi, 01-03-2011

IL DIRIGENTE



01-03-2011

Il Presidente



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L. R. n. 30 del 23/12/2000, si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addì 01-3-2011

IL DIRIGENTE



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L. R. n. 30 del 23/12/2000, in ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione, si esprime parere:

FAVOREVOLE

Addì 09 MAR. 2011

IL RAGIONIERE GENERALE

Il Dirigente

del 2° Dip. 1° U.D.

Dott. Antonino Calabrò

Ai sensi dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addì 09 MAR. 2011

IL RAGIONIERE GENERALE

Il Dirigente

del 2° Dip. 1° U.D.

Dott. Antonino Calabrò

Ripartizione Finanziaria - Uff. Impegni-Pareri

VISTO PRESO NOTA

Il presente atto non comporta impegno di spesa

Messina

7/3/11

Il Funzionario


Letto confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

On. Aw. Giovanni Cesare RICEVUTO

L'ASSESSORE ANZIANO

f.to Dott. Antonino TERRANOVA

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Aw. Anna Maria TRIPODO

Il presente atto sarà affisso all'Albo nel giorno festivo _____

Il presente atto è stato affisso all'Albo dal _____ al _____

L'ADDETTO

f.to _____

L'ADDETTO

f.to _____

Messina li. _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

che la presente deliberazione _____ pubblicata all'Albo di questa Provincia il 03 APR. 2011 giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa _____ sono stati prodotti, all'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(4° comma art. 4 L.R. 5-7-1997 n. 23)

La presente deliberazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari, riguardando materie elencate al 3° comma dell'art. 4 legge 5-7-1997 n. 23.

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma _____ dell'art. _____ della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì 31 MAR. 2011

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Aw. Anna Maria TRIPODO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, dalla residenza Provinciale, addì 01 APR. 2011

IL SEGRETARIO GENERALE

IL RITIRO AL PO
Sig.ra Felicia PELUSO



TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.

SEZIONE DISTACCATA DI MILAZZO

ATTO DI CHIAMATA IN CAUSA

I Sigg. **Italiano Giuseppa**, nata a Barcellona P.G. (Me) il 26/10/1954 (C.F. TLNGPP54R66A638W) e **Spinella Tindaro** nato a Barcellona P.G. il 24/10/1948 (C.F. SPNTDR48R24A638H), entrambi residenti in Barcellona P.G., Via Piazza Convento 11, elettivamente domiciliati in Barcellona P.G., Via L. de Luca 74, presso lo studio dell'Avv. Loredana Nastasi che li rappresenta e difende giusta procura a margine del presente atto

10 D.P. OFF. LEG.
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
POSTA IN ENTRATA
23 DIC 2010
1° DIPARTIMENTO - U.D.
10/1954 (C.F. *Camp*)

Delego a rappresentarmi difendermi nel presente giudizio in ogni suo grado e grado di appello l'Avv. *Loredana Nastasi* compresa quella di transiger rinunciare agli atti, accettare rinunce, deporre giuramenti, chiamare in giudizio terzi, svolgere domanda di convocazione sottoscritta o di essere eletto, farsi sostituire o quant'altro occorre ai fini del mandato

-attori

contro

il **Comune di Milazzo**, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella Lo Presti

Eleggo domicilio nel suo studio

-convvenuto

e nei confronti

della **PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA** in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Messina

Spinella Tindaro
Italiano Giuseppa
LE FORTI & ASSOCIATI

-terza chiamata in causa

Premesso

a) che con atto di citazione in riassunzione per giudizio di merito a seguito di procedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. notificato in data 1/06/2010 gli odierni istanti convenivano in giudizio il Comune di Milazzo in persona del Sindaco legale rapp.te pro tempore per sentirlo condannare al risarcimento di tutti i danni subiti dall'immobile di loro proprietà; b) che il giudizio di cui sopra veniva iscritto al N.R.G. 15430/2010, presso il Tribunale di Barcellona

PROVINCIA REGIONALE
DI MESSINA
ENTRATA
27/12/2010
Protocollo n° 0045612/10

28 DIC. 2010
5486/10

SA

P.G. Sez Distaccata di Milazzo, Giudice dott. Martello; c) che il Comune di Milazzo si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta eccependo la propria carenza di legittimazione passiva; d) che alla prima udienza del 2/11/2010 la causa veniva rinviata al 7/12/2010 per i medesimi incombenti e facendo salvi i diritti di prima udienza; e) che all'udienza del 7/12/2010, stante la eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata in comparsa dal Comune di Milazzo, si provvedeva a richiedere la chiamata in causa della Provincia Regionale di Messina; f) che con tale ordinanza il Giudice Istruttore disponeva " *sulla richiesta attorea, autorizza la stessa alla chiamata della Provincia Regionale di Messina e rinvia la causa al 19/04/2011 per consentire la chiamata in causa* " ;

Ritenuto

l'atto di citazione in riassunzione per giudizio di merito a seguito di procedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c che qui di seguito materialmente ed interamente si trascrive:

TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.

SEZIONE DISTACCATA DI MILAZZO

Atto di citazione in riassunzione per giudizio di merito a seguito di procedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c

nell'interesse dei Sigg. Italiano Giuseppa, nata a Barcellona P.G. (Me) il 26/10/1954 (C.F. TLNGPP54R66A638W) e Spinella Tindaro nato a Barcellona P.G. il 24/10/1948 (C.F. SPNTDR48R24A638H), entrambi residenti in Barcellona P.G., Via Piazza Convento 11, elettivamente domiciliati in Barcellona P.G., Via L. de Luca 74, presso lo studio dell'Avv. Loredana Nastasi che li rappresenta e difende per procura a margine del presente atto, dopo essere stata informati ai sensi dell'art. 4, 3° comma del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di

ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli art. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato

-attori

contro

il Comune di Milazzo, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato per la carica presso la Casa Comunale di Milazzo
-convenuto.

Premesso che

1) con provvedimento d'urgenza depositato presso la cancelleria del Tribunale di Barcellona P.G. Sez Distaccata di Milazzo, iscritto al n.r.g 16044/09, gli odierni istanti convenivano in giudizio il Comune di Milazzo al fine di ottenere quanto segue: *"l'immediato ripristino del muro di confine tra la Via Albatros e la Via Feliciata, costituente ad oggi una vera e propria fonte di pericolo non solo per i concludenti ma anche per tutte le persone che transitano nella suddetta Via, e pertanto ordinare la realizzazione di un muro di contenimento in adiacenza alla Via Albatros, nonchè di una tubazione di raccolta di acque bianche con pendenza naturale verso un punto più basso del livello della strada in Via Feliciata ed in Via Albatros e dei pozzetti di raccolta lungo entrambe le strade e griglia antistante l'incrocio tra la Via Albatros e la Via Spiaggia di Ponente, oltre al recupero del muro di contenimento caduto e che si trova in atto frantumato nel terreno dei ricorrenti. Disporre in favore dei ricorrenti il risarcimento a carico del Comune di Milazzo di tutti i danni subiti in conseguenza delle inondazioni che hanno interessato e che interessano tuttora il Comune resistente ed ammontanti ad Euro 17.887,59, così come specificato dettagliatamente nella relazione peritale redatta dal consulente tecnico d'ufficio l'Ing. Carmelo Genovese, con interessi legali e rivalutazione monetaria".*

2) che con ordinanza notificata in data 06/04/2010 il Giudice Istruttore, Dott. Gurini,

accoglieva il ricorso ex art. 700 c.p.c. condannando il Comune di Milazzo "ad eseguire tutte le opere necessarie per regimentare a regola d'arte le acque meteoriche in modo tale da non inondare con acqua, detriti e fanghiglia, l'immobile della parte ricorrente" ed ancora, "... condanna il Comune di Milazzo al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano d'ufficio in Euro 1.300,00 di cui Euro 400,00 per diritti e la restante parte per onorari oltre spese di consulenza (a.t.p.), nonché il 12% per spese generali, IVA e CPA come per legge".

— Tutto quanto sopra premesso con il presente atto gli odierni istanti intendono riassumere nel merito il provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. ed a tal fine espongono quanto segue:

A) I Sig.ri Italiano Giuseppa e Spinella Tindaro sono proprietari di un edificio catastato al foglio 15 part. 1014, con annesso terreno catastato al foglio 15 part. 480, sito ad angolo tra la Via Felicitata, Via Albatros e Via Spiaggia di Ponente nel Comune di Milazzo (Me) (cfr.all.1 fascicolo ATP).

In seguito ai nubifragio verificatosi in data 11-12 Dicembre 2008, nonché delle continue piogge che hanno interessato il territorio di Milazzo, l'immobile dei Sigg. Italiano / Spinella è continuamente allagato, e ciò anche a causa del crollo del muro che delimita la strada comunale dalla proprietà degli esponenti.

B) Invero, l'acqua che confluisce sulla Via Feliciata e sulla Via Albatros, in parte priva di pozzetti di raccolta di acque bianche, in conseguenza della forte pressione e della pendenza della strada verso ovest, ha determinato il ribaltamento del muro di proprietà del Comune di Milazzo, provocando così la completa inondazione dell'abitazione dei ricorrenti fino al livello stradale (cfr.all.2 rilievi fotografici fascicolo di parte dell'ATP).

C) Gli attori, pertanto, con raccomandata a mano del 23/12/2008 hanno chiesto al Comune di Milazzo il ripristino dello stato dei luoghi, mediante il rifacimento del muro di contenimento, al fine di evitare il continuo allagamento della loro proprietà, circostanza che oramai avviene anche in presenza di piogge di intensità normale (cfr.all.3 fascicolo di parte dell'ATP).

Tuttavia, la superiore richiesta è sempre rimasta inevasa.

D) Pertanto, la casa ed il terreno degli esponenti risultano completamente devastati dalle continue piogge, essendo di fatto inagibili, stante la presenza non solo delle acque piovane ma anche delle acque nere delle fognature e con l'impianto elettrico gravemente danneggiato. Inoltre la stessa incolumità dei ricorrenti e dei loro familiari è messa a repentaglio, essendo pericolante la parte di muro rimasta ancora eretta, mentre quella già crollata giace sul terreno con parti in ferro ed in cemento ovunque disseminate (cfr. relazione peritale Ing. Quattrocchi - all.4 fascicolo di parte dell'ATP).

E) Infine, l'abitazione dei Sigg. Italiano / Spinella priva di muro di protezione, avendo subito lo sradicamento delle porte e finestre a causa dall'allagamento, è stata oggetto di piccoli furti e di atti vandalici.

F) Alla luce di quanto sopra, al fine di accertare in breve le cause e l'entità dei danni lamentati, gli odierni ricorrenti hanno già promosso presso il Tribunale di Barcellona P.G. ricorso per accertamento tecnico preventivo, la cui prima udienza veniva fissata per il 12/08/2009. Pertanto, con provvedimento del 19/08/2009 l'Ill.mo Presidente del Tribunale, accertato lo stato di necessità e di emergenza, nominava quale consulente tecnico l'Ing. Carmelo Genovese.

Venivano effettuate, così, le operazioni peritali in seguito alle quali veniva accertato quanto segue: *"l'inerzia del Comune nel procedere ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e la mancanza di caditoie sufficienti allo scopo di far defluire le acque meteoriche che precipitano sulle aree asfaltate della sede viaria della Spiaggia di Ponente ha fatto sì che le copiose e continue masse di acque meteoriche che si sono convogliate sulla Via Albatros, il cui livello è più basso, hanno abbattuto il muro di sostegno e di delimitazione della strada del terreno dei coniugi Spinella - Italiano, riversandolo sul terreno medesimo".*

Ed ancora *"L'acqua mista a franghiglia si è accumulata nel terreno sottostante fino a livello*

stradale ed ha invaso anche l'abitazione. Si è determinata, pertanto una situazione igienica insostenibile all'interno dei diversi ambienti dell'appartamento" (cfr.all. relazione dell'Ing. Carmelo Genovese pag. 2-3). Ed ancora il nominato consulente procedeva ad una attenta e dettagliata valutazione dei danni subiti dall'immobile degli istanti il cui ammontare veniva determinato in Euro 17.887,59.

G) In conseguenza dell'accoglimento del promosso accertamento tecnico preventivo, si provvedeva mediante raccomandata a.r del 13/11/2009 a richiedere nuovamente al Comune di Milazzo la corresponsione della somma di Euro 17.887,59, oltre interessi, a titolo di risarcimento dei danni accertati, nonché l'immediata e necessaria riparazione del muro di confine tra la Via Albatros e la proprietà degli odierni attori (cfr.all.3 -fascicolo del ricorso art.700 cpc).

Anche, tale richiesta, tuttavia, come le precedenti è rimasta priva di alcuna risposta.

H) Pertanto, gli attori si vedevano costretti a richiedere il provvedimento d'urgenza per far valere le proprie ragioni, giudizio nel quale il Comune di Milazzo restava contumace, e alla cui udienza del 24/02/2010 il Giudice del Tribunale di Barcellona P.G. -Sez distaccata di Milazzo, dopo aver assunto la causa in decisione, accoglieva il ricorso proposto dagli istanti (cfr.all.3);

— Tutto quanto sopra premesso, ritenuto che nonostante la notifica della ordinanza ex art. 669 octies cpc effettuata in data 02/04/2010 (cfr.all.4), non reclamata, nonché le varie richieste di intervento, ad oggi il Comune di Milazzo non ha provveduto a risarcire gli attori di tutti i danni subiti, ammontanti ad Euro 17.887,59, così come quantificati dal Ctu Genovese a seguito dell'espletato accertamento tecnico preventivo; ritenuto che, a causa dei danni subiti, il terreno di proprietà degli istanti ha subito un notevole ed evidente deprezzamento; ritenuto che, inoltre, gli attori non hanno potuto e non possono ancora oggi abitare l'abitazione per cui è giudizio; ritenuto, altresì che gli istanti stanno sostenendo ingenti spese al fine di provvedere

al recupero dell'immobile danneggiato; ritenuto che nonostante si è provveduto a notificare atto di diffida e messa in mora al fine di ottenere l'ottemperanza di quanto disposto con l'accoglimento del provvedimento d'urgenza, il Comune di Milazzo, ad oggi, continua ad ignorare quanto richiesto dagli attori, tenendo un atteggiamento di assoluta indifferenza, negligenza ed imperizia di fronte ad un problema costituente fonte di pericolo non solo per gli istanti ma per la stessa incolumità pubblica (cfr. all.5).

— Premesso e ritenuto quanto sopra, nonché quanto altro conducente in fatto e in diritto, i Sig.ri Italiano Giuseppa e Spinella Tindaro, ut supra rappresentati e difesi,

CITANO

il Comune di Milazzo, in persona del Sindaco e legale rapp.te p.t., a comparire all'udienza del 29/10/2010, ore 9 e ss., dinanzi al davanti al TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G. SEZIONE DISTACCATA DI MILAZZO, nei locali di ordinaria udienza, Giudice designando ex art. 168 bis c.p.c., con invito a costituirsi nelle forme stabilite dall'art.166 c.p.c. nel termine di venti giorni prima dell'udienza sopra indicata e con l'espresso avvertimento che in difetto di costituzione si procederà in sua contumacia e che la costituzione oltre i suddetti termini implicherà le decadenze di cui all'art.167 e 38 c.p.c., per ivi sentire accogliere le seguenti

DOMANDE

- 1) in via preliminare disporre l'acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo all'accertamento tecnico preventivo iscritto al n.r.g. 681/09 instaurato presso il competente Tribunale di Barcellona P.G., nonché l'acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo al provvedimento d'urgenza iscritto al n.r.g. 16044/09 instaurato presso il Tribunale di Barcellona Sez Distaccata di Milazzo;
- 2) ritenere e dichiarare che gli odierni attori hanno subito ingenti danni a causa della cattiva manutenzione delle strade Via Feliciata - Via Albatros di competenza del Comune convenuto; conseguentemente confermare nel merito il provvedimento d'urgenza di cui all'ordinanza dell'

8/03/2010;

3) ritenere e dichiarare che i ricorrenti hanno diritto al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi in conseguenza di tutti i danni subiti dall'immobile di loro proprietà ed ammontanti ad Euro 17.887,59, oltre interessi, nonché il risarcimento dei danni subiti per il deprezzamento del terreno e quant'altro applicabile alla fattispecie de qua, così complessivamente la somma di Euro 26.000,00 o quell'altra maggiore o minore che risulterà dovuta, o che comunque, l'Ill.mo Giudice adito riterrà di liquidare con valutazione equitativa, con gli interessi e rivalutazione su di essa dall'evento dannoso al soddisfo;

4) in via istruttoria, convalidare in ogni sua parte la consulenza tecnica d'ufficio redatta dall'Ing. Carmelo Genovese, riconoscendogli piena efficacia giuridica; se del caso ammettere nuova consulenza tecnica al fine di accertare la natura ed entità dei danni riportati dall'immobile di proprietà dei ricorrenti;

5) ammettere, se del caso, prova per testi sulle circostanze di cui alle lettere a)b)c)d)e)f)g)h) della premessa dell'atto di citazione che quivi devono intendersi riportate e trascritte precedute dall'espressione vero o che con altre da articolare nel concedendo termine. Si indicano, all'uopo, come testi i Sig.ri Ing. Quattrocchi Giuseppe e Ing. Carmelo Genovese, con riserva di indicarne altri nel concedendo termine;

6) emettere in favore degli attori qualsiasi altra statuizione o condanna anche se dovesse mancare formulazione di specifiche conclusioni.

7) condannare il Comune convenuto, in persona del Sindaco e legale rapp.te p.t., alla rifusione, in favore del concludente, di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA.

Si producono i seguenti documenti: 1) Fascicolo di parte dell'accertamento tecnico preventivo; 2) Fascicolo di parte del provvedimento d'urgenza; 3) Copia conforme della ordinanza ex art. 669 octies cpa emessa in data 8/03/2010; 4) Notifica dell'ordinanza avvenuta il 2/04/2010; 5) Copia dell'atto di diffida e messa in mora.

SI DICHIARA CHE IL VALORE DELLA CAUSA AI SENSI DELLA LEGGE N.488/1999

E' DI EURO 26.000,00.

Milazzo, li' 31/05/2010

Avv. Loredana Nastasi

== Premesso e ritenuto quanto sopra, la Sig.ra Italiano Giuseppa ed il Sig. Spinella Tindaro, ut supra rappresentati e difesi,

CITANO

la **PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Messina, Corso Cavour 87, a comparire all'udienza del 19/04/2011 ore 9,00 e ss., davanti al Tribunale di Barcellona PG., Sezione Distaccata di Milazzo (Me), nei locali di ordinaria udienza, dinanzi al Giudice designato, Dott. G. Martello, con invito a costituirsi nelle forme stabilite dall'art.166 c.p.c., nel termine di dieci giorni prima dell'udienza sopra indicata e con l'espresso avvertimento che in difetto di costituzione si procederà in sua contumacia e che la costituzione oltre i suddetti termini implicherà le decadenze di cui all'art. 167 e 38 c.p.c., per ivi sentire accogliere le seguenti

DOMANDE

- 1) in via preliminare disporre l'acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo all'accertamento tecnico preventivo iscritto al n.r.g. 681/09 instaurato presso il competente Tribunale di Barcellona P.G., nonché l'acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo al provvedimento d'urgenza iscritto al n.r.g. 16044/09 instaurato presso il Tribunale di Barcellona Sez Distaccata di Milazzo;
- 2) ritenere e dichiarare che gli odierni attori hanno subito ingenti danni a causa della cattiva manutenzione delle strade Via Feliciata - Via Albatros di

competenza del - Comune convenuto o di che di competenza;
conseguentemente confermare nel merito il provvedimento d'urgenza di cui
all'ordinanza dell' 8/03/2010;

3) ritenere e dichiarare che i concludenti hanno diritto al risarcimento di tutti i
danni subiti e subendi in conseguenza di tutti i danni subiti dall'immobile di
loro proprietà ed ammontanti ad Euro 17.887,59, oltre interessi, nonché il
risarcimento dei danni subiti per il deprezzamento del terreno e quant'altro
applicabile alla fattispecie de qua, così complessivamente la somma di **Euro**
26.000,00 o quell'altra maggiore o minore che risulterà dovuta, o che
comunque, l'Ill.mo Giudice adito riterrà di liquidare con valutazione
equitativa, con gli interessi e rivalutazione su di essa dall'evento dannoso al
soddisfo;

4) in via istruttoria, convalidare in ogni sua parte la consulenza tecnica
d'ufficio redatta dall'Ing. Carmelo Genovese, riconoscendogli piena efficacia
giuridica; se del caso ammettere nuova consulenza tecnica al fine di accertare
la natura ed entità dei danni riportati dall'immobile di proprietà dei
concludenti;

5) ammettere, se del caso, prova per testi sulle circostanze di cui alle lettere
a)b)c)d)e)f)g)h) della premessa dell'atto di citazione che quivi devono
intendere riportate e trascritte precedute dall'espressione vero o che con altre
da articolare nel concedendo termine. Si indicano, all'uopo, come testi i Sig.ri
Ing. Quattrocchi Giuseppe e Ing. Carmelo Genovese, con riserva di indicarne
altri nel concedendo termine;

6) emettere in favore degli attori qualsiasi altra statuizione o condanna anche
se dovesse mancare formulazione di specifiche conclusioni.

7) condannare il Comune convenuto o chi per legge tenuto, in persona del Sindaco e legale rapp.te p.t., alla rifusione, in favore dei concludenti di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA.

Si producono i documenti già elencati nell'atto di citazione in riassunzione per giudizio di merito a seguito di procedimento d'urgenza ex art. 700.

Si dichiara che il valore della causa è quello già dichiarato nell'atto di citazione in riassunzione per giudizio di merito a seguito di procedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c

Milazzo, li' 15/12/2010

Avv. Lorenzana Nastasi



RELATA DI NOTIFICAZIONE

Ad istanza come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Unep del Tribunale di Barcellona P.G., Sez Distaccata di Milazzo ho notificato copia del suesteso atto a:

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Messina, Corso Cavour 87.

Ufficio del servizio postale
distribuzione in plico racc. A.R. n. 764292 14622-7
Ufficio Postale di Milazzo

MILAZZO 21 DIC 2010

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
(Giovannino Ferruggia)

07 DEC 2010

SOLTA

2.18

2

UFFICIALI GIUDIZIARI
TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.
SEZIONE DISTACCATA DI MILAZZO

SERVIZIO NOTIFICAZIONI ATTI GIUDIZIARI

N. 5074 del Chiodi



AVVERTENZE

Art. 138 C.P.C. e art. 8 L. 20/11/1982.
 Il plico deve essere consegnato al destinatario o al suo rappresentante in persona o al convenuto o all'abitante della casa, all'indirizzo indicato nel mandato di 14 giorni o non passatamente scritto.
 In caso di assenza del destinatario, di rifiuto o assenza dello stesso, il plico deve essere depositato lo stesso giorno presso l'ufficio postale. L'ipotesi postale deve essere avvisata al destinatario, in busta chiusa e mezzo lettera spedita e servizio di raccomandazione, dell'avvenuto deposito. Dato avviso, in caso di assenza del destinatario, il plico deve essere consegnato al convenuto o al suo rappresentante in persona o al convenuto o all'abitante della casa, all'indirizzo indicato nel mandato di 14 giorni o non passatamente scritto.
 In caso di assenza del destinatario, di rifiuto o assenza dello stesso, il plico deve essere depositato lo stesso giorno presso l'ufficio postale. L'ipotesi postale deve essere avvisata al destinatario, in busta chiusa e mezzo lettera spedita e servizio di raccomandazione, dell'avvenuto deposito. Dato avviso, in caso di assenza del destinatario, il plico deve essere consegnato al convenuto o al suo rappresentante in persona o al convenuto o all'abitante della casa, all'indirizzo indicato nel mandato di 14 giorni o non passatamente scritto.

AG
 76429214622-7
 Impegno, essere consegnato al destinatario o al suo rappresentante in persona o al convenuto o all'abitante della casa, all'indirizzo indicato nel mandato di 14 giorni o non passatamente scritto.
 In caso di assenza del destinatario, di rifiuto o assenza dello stesso, il plico deve essere depositato lo stesso giorno presso l'ufficio postale. L'ipotesi postale deve essere avvisata al destinatario, in busta chiusa e mezzo lettera spedita e servizio di raccomandazione, dell'avvenuto deposito. Dato avviso, in caso di assenza del destinatario, il plico deve essere consegnato al convenuto o al suo rappresentante in persona o al convenuto o all'abitante della casa, all'indirizzo indicato nel mandato di 14 giorni o non passatamente scritto.

Poste raccomandata
 € 6,05
 10400050 - 84-12
 Posteitaliane
 197 - 95040 GIAMBRICO - 3 (ME) - 22/12/2019 09:54

Racc. A.R. n.

Procuria Regionale di Messina
in persona del legale rappresentante p.t.
con sede in Corso Costanzo 87

Messina

AON

*Aon S.p.A.
Insurance Brokers*



Provincia Regionale di Messina



capitolato speciale di gara per la copertura assicurativa

RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE (R.C.T. - R.C.O.)

Testo aggiornato al 24 ottobre 2007

Aon S.p.A. Insurance & Reinsurance Brokers

90143 Palermo - Via Libertà, 201/a - tel. (+39) 091/348838 - fax (+39) 091/6253693 - mail effeom@nuttopmi.it

Aon S.p.A.

Responsabilità Civile verso Dipendenti - RCO: euro 1.500.000,00 unico per sinistro.

Massimo risarcimento complessivo per anno euro 20.000.000,00

Ove non diversamente contrattualizzato e ad eccezione per i sinistri riconducibili alla R.C. Sorveglianza Stradale di cui al successivo Art. 27, la presente garanzia è prestata previa applicazione di una franchigia fissa di euro 500,00.

Articolo 7: Corresponsabilità degli assicurati

Resta fra le parti convenuto che, in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati, l'esposizione globale dell'infrascritta Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali previsti dal precedente articolo.

Articolo 8: Spese legali

La Società assume a proprie cure e spese la gestione di tutte le vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile e penale a nome dell'Assicurato/Contraente, designando, ove non si provveda tramite l'Ufficio di Avvocatura dell'Ente, i legali ed i tecnici indicati dall'Assicurato e comunque riservandosi la facoltà di designare ulteriori legali di propria fiducia, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso ed al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria l'assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese legali sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite previsto dall'art. 1917 c.c.

La società non risponde di multe od ammende né delle spese di amministrazione di giustizia penale.

Articolo 9: Validità territoriale

La validità della presente polizza non ha alcun limite territoriale.

Articolo 10: Foro competente

Foro competente per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è quello territorialmente competente con la sede del Contraente.

Articolo 11: Denuncia di sinistro